

**AGLI ISCRITTI ANAAO ASSOMED**

## **SPECIALIZZANDI 1983-1991. I PRINCIPI ERMENEUTICI DETTATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

Cari Colleghi,

recentemente la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato una sentenza in materia di remunerazione degli specializzandi (Sez. VIII – cause riunite C-616/16 e C-617/16 del 24 gennaio 2018 – pubblicata su [www.anaao.it](http://www.anaao.it)), a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione avvenuto nel luglio 2016. Tale sentenza, sebbene contenga principi di carattere generale, interessa esclusivamente i medici specializzati negli anni dal 1983 al 1991 (c.d. *vecchi specializzandi*) a cui sono rivolte le direttive europee oggetto di interpretazione, mentre può ritenersi sostanzialmente neutra per la restante platea di specializzandi.

Nel caso di specie, la Cassazione ha interrogato i Giudici europei per dirimere una vicenda interpretativa riguardante, in estrema sintesi, la sussistenza o meno del diritto ad una adeguata remunerazione anche di quei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione iniziati prima della data del 31 dicembre 1982 - termine ultimo fissato agli Stati Membri per adottare le misure di adeguamento previste dalla Direttiva 82/76 – e proseguiti e conclusi successivamente alla predetta data.

Ai quesiti formulati dai Giudici di legittimità su diversi aspetti della questione, la Corte Europea ha risposto stabilendo i seguenti principi:

1. il diritto all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi introdotto dalla Direttiva 76/82 (modificativa della Direttiva 75/363) si applica anche ai corsi di formazione, a tempo pieno o ridotto, iniziati nell'anno 1982 e proseguiti fino al 1990 (quindi anche a coloro che hanno iniziato a frequentare un corso di formazione prima del 31.12.1982 e l'hanno concluso successivamente, non operando alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione);
2. nei predetti casi, tuttavia, la remunerazione adeguata (e, in mancanza, il risarcimento del danno per tardivo adempimento del precetto di cui alla normativa europea) deve essere corrisposta solo per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa;
3. l'obbligo per lo Stato Membro di prevedere una remunerazione adeguata in favore del medico in formazione specialistica è sufficientemente preciso al punto che i giudici dei singoli Stati sono tenuti ad applicarlo anche in assenza di specifiche misure nazionali interne di trasposizione, riconoscendo in tal caso il diritto dei singoli soggetti ad ottenere dallo Stato il risarcimento del danno in ragione della mancata o tardiva trasposizione della direttiva europea.

In altri termini, la CGUE pur riconoscendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 82/76, tra cui il diritto all'adeguata remunerazione anche ai corsi di formazione specialistica avviati nel 1982, ha circoscritto la portata applicativa dell'obbligo di corresponsione dell'adeguata remunerazione ai soli periodi formativi successivi al 1 gennaio 1983.

D'ora in avanti, i principi interpretativi fissati dalla sentenza della CGUE dovranno essere seguiti dai giudici nazionali ai fini della corretta applicazione della normativa europea nei giudizi pendenti o in quelli che sorgerranno.

A tal proposito è opportuno chiarire che la pronuncia della CGUE non ha in alcun modo modificato i termini per proporre l'azione risarcitoria da parte dei medici che si sono specializzati negli anni dal 1983-1991. Tale tipo di azione, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è riconducibile allo schema della responsabilità per inadempimento contrattuale e, quindi come tale, soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale, deve considerarsi iniziato a decorrere dal 27 ottobre 1999, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999 in cui può considerarsi completato il processo di trasposizione interna delle direttive europee n. 75/363 e n. 82/76 da parte dello Stato Italiano.

Pertanto, entro il 27 ottobre 2009 il medico che rivendica il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione della normativa europea da parte dello Stato, deve aver compiuto un atto interruttivo della prescrizione, con una lettera di diffida o richiesta stragiudiziale dei danni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o ai ministeri competenti, oppure con l'introduzione di un giudizio ordinario.

Stante così la situazione, Vi invito a considerare con estrema cautela eventuali patrocini in ordine a tale problematica al fine di assicurare a tutti gli iscritti trasparenza e completezza di informazione.

Costantino Troise  
Segretario Nazionale Anaa Assomed

